



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>539</u>	del <u>20 DIC. 2016</u>				
<p>Oggetto: Federazione Italiana Pallapugno: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; vertical-align: middle;"><i>D2</i></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	<i>D2</i>			
<i>D2</i>					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u>	<u>22 DIC. 2016</u>				

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

57

Deliberazione n.

539

Riunione del

20 DIC. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Pallapugno;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n.1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota prot. n. 206 del 12 dicembre 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 38 del 21 novembre 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

D E L I B E R A

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallapugno, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 38 del 21 novembre 2016.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. 1
 Deliberazione n. 539
 Riunione del 20 DIC. 2016

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 16 DIC. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Pallapugno**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Pallapugno, con nota prot. n. 206 del 12 dicembre 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 38 del 21 novembre 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
 F.to Roberto Fabbri

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio

52



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ⁵³⁹.....
Riunione del..... 20 DIC. 2016



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

93

PARTE I DISCIPLINA SOSTANZIALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DOVERI ED OBBLIGHI

1. Le norme federali obbligano tutti i Tesserati e gli Affiliati e chiunque agisca per essi, se soggetti tesserati.

In particolare i soggetti di cui sopra sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali della Federazione.

I Tesserati e gli Affiliati sono tenuti ad accettare la Giustizia come disciplinata dall'ordinamento sportivo.

2. I Tesserati e gli Affiliati devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) nonché di decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. Devono altresì astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche o filosofiche.

3. I Tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

4. L'Affiliato o il Tesserato che commette infrazione alle norme federali, o che contravviene ai suddetti obblighi e divieti o che, con giudizi e rilievi pubblici o comunque lede la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e dei suoi Organi, incorre nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

5 I Giudici sportivi sono tenuti all'osservanza dei principi di riservatezza e debbono astenersi dal rilasciare agli organi di stampa commenti sui processi in corso o nei quali siano chiamati a pronunciarsi sino alla loro conclusione

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. I comunicati ufficiali si presumono conosciuti dalla data della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della F.I.P.A.P..

ART. 3 – DOLO E COLPA. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

1. Gli Affiliati ed i Tesserati rispondono personalmente a titolo di dolo o colpa.

2. Gli Affiliati rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per

a) violazione commesse dai propri dirigenti

a) violazioni commesse dai propri tesserati;

b) violazioni commesse dai propri sostenitori, sul proprio campo, su quello avversario e su quello neutro,

e) violazioni dell'ordine pubblico commesse sui propri campi da gioco. La mancata richiesta dell'intervento della Forza Pubblica e della necessaria autorizzazione comporta un aggravamento della sanzione.

3. Le Società rispondono, altresì, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni alle Norme Sportive Antidoping commesse dai propri tesserati e dall'operato di chi le rappresenta, secondo quanto disposto dalle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, in attuazione del Codice della World Anti – Doping Agency – W.A.D.A

3. Gli Affiliati si presumono inoltre responsabili della frode sportiva o dell'illecito sportivo comunque commesso a loro vantaggio da persone ad esse estranee, qualora non risulti o vi sia un ragionevole dubbio che non abbiano partecipato alla frode sportiva o all'illecito o lo abbiano ignorato.



4. Il giocatore che ricopre il ruolo di capitano è responsabile dell'atto di violenza a danno dei giudici di gara o di terzi compiuto da atleti della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore del fatto.
5. Nessuno può invocare a scusante l'ignoranza delle norme federali statutarie e regolamentari

ART. 4 – ILLECITO SPORTIVO E OBBLIGO DI DENUNCIA

1. Costituisce illecito sportivo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad alterare lo svolgimento o il risultato di un incontro o ad assicurare un vantaggio nelle classifiche dei campionati o dei tornei.
2. Se commesso da non tesserato l'illecito sportivo comporta la sua inibizione definitiva al tesseramento
3. L'illecito sportivo è punito con l'interdizione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 21.
5. Il Tesserato o l'Affiliato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi di frode sportiva deve informare immediatamente il Procuratore Federale. Il mancato rispetto di detto obbligo costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all'art. 1
6. Commette illecito sportivo l'atleta che si tesserò per più affiliati; tale violazione del vincolo sportivo costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza e comporta la sospensione per l'intera stagione agonistica.

ART. 5 – FRODE SPORTIVA

1. Ogni azione diretta a violare le norme che regolano il tesseramento degli atleti (come le norme su età, cittadinanza o altra condizione personale), nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle ex legge 401/89.
3. In particolare sono vietati l'assunzione e l'uso, per qualsiasi motivo, di sostanze e materiale e metodi costituenti doping secondo le indicazioni e gli elenchi delle norme sportive antidoping
4. La frode sportiva è punita, fatta salva la normativa in materia di Antidoping, con le sanzioni previste dal successivo art. 10.
5. Il Tesserato o l'Affiliato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti che possono rientrare nelle ipotesi di frode sportiva deve informare immediatamente il Procuratore Federale. Il mancato rispetto di detto obbligo costituisce violazione del dovere di lealtà e correttezza di cui all'art. 1

ART. 6 – ILLECITO TECNICO

1. Costituisce illecito tecnico la violazione di norme tecniche federali e delle regole del gioco commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa.
2. Costituisce altresì illecito tecnico la rinuncia alle gare, fatto salvo quanto previsto in tema di rinvio di gara già iniziata, nonché la mancata partecipazione all'attività giovanile obbligatoria.

ART. 7 – RIFIUTO DI PRESENTAZIONE PERSONALE E DI ATTI

1. Commette illecito chiunque, benché convocato, si rifiuti di presentarsi ad un organo di Giustizia sportiva per essere sentito o ometta di far pervenire atti di cui sia richiesto
2. La sanzione per la commissione di detto illecito è l'inibizione da un minimo di due settimane ad un massimo di tre mesi.

ART. 8 – RIFIUTO DI CONVOCAZIONE E ALLONTANAMENTO INGIUSTIFICATO

1. Costituisce illecito l'ingiustificato rifiuto della convocazione per raduni o incontri internazionali o di selezione o l'allontanamento ingiustificato dal raduno.
2. E' consentito l'allontanamento dell'atleta per motivi disciplinari.

ART. 9 – DIVIETO DI SCOMMESSE

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.P.A.P.



2. Chiunque viola tale divieto è punito con la sanzione pecuniaria da € 500,00 fino a € 5.000,00 e con la squalifica da 15 giorni a 4 mesi.

TITOLO II LE SANZIONI

ART. 10 – SANZIONI

1. I Soggetti Affiliati ed i Tesserati, che contravvengono alle norme statutarie e regolamentari, alle norme di lealtà e correttezza di comportamento, o che con qualunque mezzo alterino il buon andamento dell'attività *pallonistica*, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) per i soggetti Affiliati:

- 1) ammonizione
- 2) deplorazione;
- 3) sanzione pecuniaria;
- 4) obbligo di disputare gli incontri casalinghi a porte chiuse,
- 5) squalifica del campo di gioco, con assegnazione degli incontri casalinghi ad un campo neutro;
- 6) attribuzione della vittoria alla squadra avversaria;
- 7) penalizzazione di uno o più punti in classifica del campionato o torneo nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 8) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato o torneo nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 9) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, o di vincitore della competizione di pertinenza;
- 10) radiazione dalla Federazione;

b) per i Tesserati non atleti:

- 1) ammonizione e deplorazione;
- 2) ammonizione con diffida;
- 3) sanzione pecuniaria;
- 4) squalifica o sospensione a tempo determinato;
- 5) interdizione o inibizione definitiva a ricoprire cariche federali o sociali;
- 6) radiazione dai ruoli federali;

c) per gli Atleti:

- 1) ammonizione;
- 2) sanzioni pecuniarie;
- 3) squalifica dall'attività agonistica a tempo determinato da un minimo di tre giorni ad un massimo di due mesi; la squalifica può essere disposta a tempo con riferimento ad un numero di giornate agonistiche da un minimo di una ad un massimo di sei;
- 4) squalifica dall'attività agonistica a tempo indeterminato;
- 5) radiazione dalla Federazione.

ART. 11 – AMMONIZIONE

1. L'ammonizione consiste nel rimprovero rivolto a mezzo comunicato ufficiale con espresso invito ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe.
2. Il provvedimento è comunque trascritto nel Casellario Federale di cui al successivo art. 95.
3. L'ammonizione è inflitta per le più lievi infrazioni di carattere disciplinare e tecnico.
4. Può prendere origine anche da segnalazioni riportate dall'arbitro sul referto di gara.
5. Il tesserato ammonito dall'arbitro due volte nel corso dello stesso incontro sarà espulso dal campo





e, così come nel caso di espulsione diretta, automaticamente, dovrà scontare una giornata di squalifica nella successiva gara della medesima competizione, fatta salva una diversa maggiore sanzione dell'organo giudicante.

6. Il tesserato già ammonito due volte in precedenti partite ufficiali della medesima competizione che riceve una terza ammonizione, sia pur per cause diverse, dovrà scontare una giornata di squalifica.

ART. 12 – DEPLORAZIONE

1. La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta al Tesserato o all'Associato e costituisce sanzione di maggiore gravità rispetto all'ammonizione.

Essa è inflitta nei seguenti casi:

- a) proteste non gravi od offensive nei confronti di decisioni arbitrali;
 - b) comportamento scorretto nei confronti di altri tesserati, non accompagnato da episodi offensivi o violenti.
2. Può prendere origine anche da segnalazioni riportate dall'arbitro sul rapporto arbitrale.

ART. 13 – AMMONIZIONE CON DIFFIDA

1. L'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni saranno punite più severamente.

2. L'erogazione di questa sanzione comporta automaticamente, per le successive infrazioni, l'applicazione di una sanzione più grave di quella ordinariamente applicabile per l'infrazione in concreto commessa.

ART. 14 – SANZIONE PECUNIARIA

1. La sanzione pecuniaria consiste nell'obbligo imposto ad un Affiliato o ad un Tesserato di versare alla Federazione una somma di denaro, variabile da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 5.000,00.

2. Ove un Affiliato non adempia al pagamento nei termini previsti dalla comminatoria o, in assenza, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento salvo sospensiva disposta in appello, lo stesso sarà sospeso da ogni attività federale da un minimo di giorni sette ad un massimo di mesi due.

3. La sanzione è irrogata esemplificativamente per le seguenti infrazioni, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli:

I. commesse dal soggetto Affiliato

- a) qualora il provvedimento di omologazione del campo non sia messo a disposizione del direttore di gara;
- b) qualora modifichi le dimensioni e/o le caratteristiche del terreno di gioco rispetto a quelle indicate nel provvedimento di omologazione, fatte salve ulteriori sanzioni in sede di omologazione del risultato;
- c) qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (*forfait*) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;

II – commesse dai sostenitori o dai Tesserati con conseguente responsabilità oggettiva del soggetto Affiliato:

- a) offese o minacce verbali nei confronti di arbitri o di altri tesserati;
- b) invasione del campo con intenti palesemente non aggressivi;
- c) lancio episodico di oggetti non contundenti in direzione del campo di gioco;

III – da parte di atleti o dirigenti Tesserati:

- a) nei casi in cui sia prevista la deplorazione o la squalifica a tempo determinato, tenuto conto della gravità del fatto commesso;

Alessandro Cherubini

- b) nel caso di dichiarazioni irrispettose sull'operato arbitrale;
 - c) qualora siano proferite dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità di Organi federali, società e tesserati;
 - d) rifiuto ad una chiamata federale (raduno, rappresentativa, cerimonia di premiazione, conferenza, riunione);
 - e) partecipazione ad attività agonistica extra federale non autorizzata.
4. La sanzione di cui al presente articolo può essere irrogata congiuntamente ad altri provvedimenti disciplinari, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 23 e ss. e sulla base di appositi tabellari approvati dal Consiglio Federale.

ART. 15 – OBBLIGO DI DISPUTARE LE PARTITE CASALINGHE A PORTE CHIUSE E SQUALIFICA DEL CAMPO

1. L'organo giudicante, tenuto conto delle circostanze del caso e, prioritariamente, delle esigenze di ordine pubblico, può alternativamente disporre l'obbligo di disputare le partite casalinghe senza che sia consentito l'accesso di spettatori nel campo di gioco o la perdita del diritto di disputare sul proprio campo gare ufficiali di torneo o campionato per un periodo determinato.
2. La sanzione può essere inflitta da un minimo di una ad un massimo di sei giornate.
3. Detta punizione è inflitta esemplificativamente per le seguenti infrazioni commesse durante la gara o immediatamente prima o dopo la stessa:
 - a) lancio di oggetti contundenti che attentino all'integrità fisica degli arbitri, o dei dirigenti della Federazione, dei Tesserati iscritti sulla distinta di gara e dei sostenitori delle squadre;
 - b) invasione del campo con intenti aggressivi;
 - c) aggressione alle persone di cui sub a);
 - d) grave danneggiamento a persone o cose.
4. Nel caso in cui un Affiliato abbia più squadre, l'organo giurisdizionale dovrà specificare nel suo provvedimento a quali gare non dovranno essere ammessi spettatori.
5. Il divieto di accesso non opera per i dirigenti federali, i direttori tecnici, gli arbitri purché muniti di tessera vidimata nonché per i giornalisti accreditati.
6. L'affiliato colpito da squalifica del campo dovrà comunicare entro ventiquattro ore dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito federale un campo neutro su cui disputare i propri incontri casalinghi; in caso contrario il campo da gioco sarà individuato d'ufficio dall'organo federale competente all'organizzazione dei campionati.

ART. 16 – PERDITA DELLA GARA

La perdita della gara consiste nell'attribuzione della vittoria nella stessa gara e con il miglior punteggio, quale che sia stato l'effettivo risultato della partita, a favore della squadra avversaria di quella punita.

ART. 17 – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA

1. La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, fatto salvo quanto stabilito in materia di recupero di gara interrotta dopo il suo inizio, o per mancato assolvimento degli obblighi di iscrizione di formazioni giovanili, come annualmente disposto da provvedimento del Consiglio Federale.
2. Si applica la sanzione di un punto di penalizzazione nel campionato di più alto livello anche a carico degli Affiliati che si rendano gravemente e colpevolmente morosi nei confronti della F.I.P.A.P. nel pagamento delle quote d'iscrizione.
3. La Federazione, prima di consegnare gli atti ai competenti Organi, dovrà inviare all'Affiliato atto formale di richiesta di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, accompagnato dall'avviso che in difetto si rischia la sanzione di cui al presente comma.

Alessandro Cherubini

ART. 18 – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO

1. L'esclusione dalla competizione consiste nel divieto di prendere parte al campionato o al torneo cui la squadra di un affiliato si sia iscritta, stia partecipando o abbia diritto a partecipare.

2. La sanzione dell'esclusione dal campionato o torneo è inflitta, esemplificativamente, per le seguenti infrazioni:

- a) illecito sportivo;
- b) falso reiterato o aggravato;
- c) atti gravi da mettere in pericolo la vita dei tesserati;
- d) squalifica del campo di gioco, due o più volte nel corso della medesima stagione agonistica, con conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente 5 (cinque) giornate. Detta punizione costituisce sanzione superiore rispetto alla perdita del diritto di disputare partite sul proprio campo;
- e) gravi inadempienze amministrative e morosità, quali il mancato pagamento delle quote federali a seguito della sanzione di cui all'articolo precedente o l'iscrizione, nei campionati giovanili, di atleti di età non corretta;
- f) rinuncia alla disputa di quattro incontri del medesimo campionato.

ART. 19 – SOSPENSIONE O SQUALIFICA DEL TESSERATO

1. La sospensione o squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale per un determinato numero di gare di campionato o torneo che possono variare da uno a dieci, o per un determinato periodo di tempo da una settimana fino al limite di cinque anni.

2. Detta sanzione è inflitta per le seguenti infrazioni:

- a) linguaggio particolarmente scorretto ed irrispettoso;
- b) atti scorretti di particolare violenza nel corso di una gara;
- c) offese, minacce o tentativi di aggressione nei confronti degli arbitri, di tesserati o dirigenti della Federazione, degli altri tesserati iscritti nella distinta gara o di spettatori;
- d) danneggiamento a persone o cose;
- e) doppio tesseramento determinato da colpa del tesserato o violazione del vincolo sportivo;
- f) dichiarazioni lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, Organi federali, società o tesserati;
- g) violazione del principio della lealtà e correttezza sportiva;
- h) rifiuto ad una chiamata federale (raduno, rappresentativa, cerimonia di premiazione, conferenza, riunione);
- i) doppia ammonizione durante il medesimo incontro;
- l) tre ammonizioni in gare diverse, anche per motivi diversi;
- m) in ogni caso di espulsione dal campo di gioco decretata dall'arbitro;
- n) attività agonistica extra federale non autorizzata.

ART. 20 - SOSPENSIONE AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

1. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale.

2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sospeso.

3. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni venti dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale Federale.

4. La Corte Federale di Appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.

5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.

6. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di Comportamento sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi sportivi della Disciplina Sportiva Associata o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente alla

Alessandro Cherubini

Disciplina Sportiva Associata l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 1.

ART. 21 – INTERDIZIONE

1. L'interdizione consiste nel divieto di ricoprire cariche sociali o federali per un tempo determinato da una settimana a due anni.
2. La sanzione viene irrogata in caso di illecito sportivo, da un minimo di un anno sino alla radiazione di cui all'art. 22 nei casi di maggiore gravità.
3. L'interdizione è inoltre irrogata in caso di violazione delle norme statutarie e regolamentari, quali esemplificativamente:
 - a) alterazione o falsificazione, anche parziale, sia ideologica che materiale, dei documenti richiesti dagli Organi Federali, con interdizione da un mese a due anni;
 - b) inosservanza della clausola compromissoria, con interdizione da tre mesi a due anni.
4. La sanzione comporta in ogni caso:
 - a) il divieto di rappresentare l'Affiliato di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
 - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
 - c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli.
5. La violazione del presente divieto comporta un aggravamento della sanzione.

ART. 22 – RADIAZIONE

1. La radiazione consiste nella cancellazione dell'Affiliato o del Tesserato dagli Albi federali.
2. L'Affiliato ed il Tesserato radiati vengono segnalati al CONI alle altre Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate.
3. La radiazione dai ruoli federali è un provvedimento che ha valenza solo per i soggetti di cui all'art. 10 comma 1 lett. c), e), f), g) dello Statuto Federale.
4. La radiazione dalla Federazione è un provvedimento che ha valenza per i tesserati di cui alle lett. b) e d) dell'art. 10 dello Statuto Federale.

TITOLO III **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

ART. 23 – POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

1. L'organo giudicante irroga la sanzione discrezionalmente tenendo conto:
 - a) di tutte le modalità dell'infrazione, delle condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza ed in particolare della gravità del danno;
 - b) dei precedenti disciplinari dell'attore dell'infrazione;
 - c) dell'intensità del dolo o del grado della colpa.

ART. 24 – LA RECIDIVA

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.
2. La pena può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
 - b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
 - c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il

Alessandro Cherubini

tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma è della metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

ART. 25 – TENTATIVO DI INFRAZIONE

1. L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con la sanzione prevista per il caso in cui l'infrazione fosse stata consumata, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un'infrazione diversa.

3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 26 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. La sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertanti emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;

b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;

d) aver agito per motivi futili o abietti;

e) aver, nel corso del provvedimento disciplinare, anche solo tentato di inquinare le prove;

f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi delle istituzioni federali giudicanti o di qualsiasi altro tesserato;

g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;

h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;

i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;

l) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

ART. 27 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

2. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo.

*Alessandro Cherubini***ART. 28 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI**

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerge a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- b) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
- c) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
- d) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
- e) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora il giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena; esse sono considerate in ogni caso come un'unica circostanza.

ART. 29 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

2. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

ART. 30 – VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 31 – CONCORSO DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

2. Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

3. In caso di equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna circostanza attenuante o aggravante.

ART. 32 – DIFFIDA

1. L'organo giudicante può comminare, in unione alle previste sanzioni la diffida, che è un'intimazione, consistente nell'avviso che al ripetersi di ulteriore infrazione verrà automaticamente applicata la sanzione superiore.

ART. 33 – ESECUZIONI DELLE SANZIONI

1. La squalifica temporanea del giocatore è scontata dalla prima gara successiva alla decorrenza

af

della sanzione nel torneo nel quale è stata commessa la violazione.

2. La squalifica a tempo indeterminato è scontata dalla prima gara successiva alla decorrenza, in qualunque competizione, anche amichevole.

3. La squalifica non scontata dal campo o dai tesserati entro la fine della stagione agonistica è scontata nella stagione successiva, anche nell'ipotesi di trasferimento del tesserato ad altro soggetto affiliato.

4. Le sanzioni pecuniarie, anche se inflitte ad atleti, sono estinte dall'Affiliato di appartenenza nel termine indicato dall'art. 14, comma 2, sotto comminatoria delle sanzioni ivi indicate.

5. La penalizzazione sul punteggio che non sia possibile applicare nell'anno sportivo in corso, deve essere scontata nell'anno sportivo successivo.

ART. 34 – INOSSERVANZA DELLE SANZIONI

1. Chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte sarà deferito all'organo giudicante per ulteriori provvedimenti disciplinari.

* * *

PARTE II: DISCIPLINA PROCESSUALE

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I

PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

ART. 35 – PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

1. *Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal presente regolamento* assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

6. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

CAPO II

ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 36 - ORGANI DI GIUSTIZIA E ALTRI SOGGETTI DEI PROCEDIMENTI

1. Sono Organi di Giustizia presso la F.I.P.A.P.:

a) il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali e la Corte Sportiva di Appello

Alessandro Cherubini

se attivata;

b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.

2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

3. Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI, per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.

5. La carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio del procuratore presso la F.I.P.A.P. è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o dell'ufficio di procuratore presso più di un'altra Federazione. Ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.

6. La Corte Sportiva di Appello può essere attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello ha competenza unicamente sui procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 37 - ATTRIBUZIONI

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

ART. 38 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di organo di



giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.P.A.P., i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla F.I.P.A.P., i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI;

c) adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art 36, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.

CAPO III ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

ART. 39 - DIRITTO DI AGIRE INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Spetta agli Affiliati, ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 40 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA

1. Il contributo, dovuto dal ricorrente o dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato dal Consiglio Federale per ogni quadriennio olimpico.

2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.P.A.P., in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti.

3. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito.

4. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti.

ART. 41 - UFFICIO DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possano sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO IV NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

ART. 42 - POTERI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del presente Regolamento.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

ART. 43 – RICUSAZIONE E OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Può essere ricusato un componente degli Organi di Giustizia federale nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento disciplinare;
 - b) se è il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - c) se, nell'esercizio delle funzioni e prima della decisione, abbia manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento;
 - d) se vi è inimicizia grave o vi sono motivi di dissidio tra lui o un suo prossimo congiunto ed una delle parti del procedimento;
 - e) se alcuno dei congiunti di lui o del coniuge è danneggiato dall'infrazione;
 - f) se ha dato consigli o manifestato parere sull'oggetto della controversia prima dell'instaurazione del giudizio;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Nelle medesime ipotesi previste al precedente comma, lettera a), b), d), e), f), e g) il Giudice ha l'obbligo di astenersi, così come in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. La dichiarazione di ricusazione, che deve obbligatoriamente enunciarne i motivi ed indicarne le prove, viene proposta con atto sottoscritto dall'interessato e presentata, insieme ai documenti che vi si riferiscono, all'organo giudicante competente, fino al giorno antecedente quello fissato per l'udienza a pena di inammissibilità.
4. Se la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza stessa.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di ricusazione il procedimento disciplinare si



interrompe.

6. La Corte Federale di Appello è competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti degli Organi di Giustizia Federale; non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento. La Corte Sportiva di Appello è competente a decidere sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

7. La decisione sulla istanza di ricusazione deve essere adottata, previa audizione del componente dell'organo giudicante ricusato, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre cinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

8. Il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di ricusazione deve indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato. Il nuovo membro resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.

9. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare la decisione sino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

10. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il Giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

11. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

12. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

13. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

14. Il Procuratore Federale non può essere ricusato per alcun motivo, ma ha l'obbligo di astenersi, quando esistano gravi ragioni di convenienza, secondo le modalità descritte al successivo articolo 80.

ART. 44 - CONDANNA ALLE SPESE PER LITE TEMERARIA

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a *dieci volte il* contributo per l'accesso ai servizi di giustizia e comunque non inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00).

2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

ART. 45 – COMUNICAZIONI

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede dell'Affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al Tesserato, l'Affiliato è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo precedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato nel sito internet istituzionale della F.I.P.A.P. in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso,



con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.

ART. 46 - SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA PRESSO LA FEDERAZIONE

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un segretario.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

TITOLO II **GIUDICI SPORTIVI**

CAPO I **NOMINA E COMPETENZA**

ART. 47 - ISTITUZIONE DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Presso la F.I.P.A.P. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice Sportivo Nazionale, Giudici Sportivi Territoriali e Corte Sportiva di Appello se attivata.

ART. 48 - COMPETENZA DEI GIUDICI SPORTIVI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) comportamenti di atleti, tecnici o altri Tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione degli Organi di Giustizia Sportiva; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

ART. 49 - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE E TERRITORIALE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.
2. I Giudici Sportivi Territoriali, se istituiti, sono competenti esclusivamente per i campionati e le competizioni di ambito territoriale.
3. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici Sportivi Territoriali sono determinate con delibera del Consiglio Federale.

ART. 50 - NOMINA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI



TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti laureati in materie giuridiche che abbiano maturato specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.
2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.
4. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello.

ART. 51 - NOMINA NELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO E COMPOSIZIONE DELLA STESSA

1. Se, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, è attivata la Corte Sportiva di Appello, i relativi componenti sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - d) notai;
 - e) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
2. I componenti della Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. La Corte Sportiva di Appello si compone di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori quattro membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.
4. È in facoltà del Consiglio Federale di articolare la Corte Sportiva di Appello in più sezioni, anche su base territoriale, determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti. In tale ipotesi, ciascuna sezione si compone dei soggetti indicati al precedente comma 3 e il numero complessivo dei componenti della Corte Sportiva di Appello aumenta nella misura corrispondente.
5. La Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
6. La Corte Sportiva di Appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

CAPO II PROCEDIMENTI

ART. 52 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E AI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:
 - a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

ART. 53 - ISTANZA DEGLI INTERESSATI



1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro tre giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare.

ART. 54 - FISSAZIONE DELLA DATA DI DECISIONE

1. Il Giudice Sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
2. *Il Provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice a cura della Segreteria.* Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

ART. 55 - DISCIPLINA DEL CONTRADDITTORIO CON GLI INTERESSATI

1. Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia.

ART. 56 - PRONUNCIA DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE E DEI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo assume, anche mediante audizioni, le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 57 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

1. Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.



8. La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte Sportiva di Appello adottata entro il termine di 5 giorni è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 58 – OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI

1. Il Tesserato e l'Affiliato possono presentare istanza al Giudice Sportivo per contestare il risultato di gara, facendo valere tutti i motivi che secondo i Regolamenti della F.I.P.A.P. o le Regole del Giuoco ne impediscono l'omologazione.

2. A pena di inammissibilità, l'istanza deve essere inoltrata all'organo giudicante entro ventiquattro ore dal termine della gara.

3. La decisione di prima istanza deve essere comunicata e pubblicata entro le ore 22.00 del primo giorno non festivo seguente a quello di presentazione dell'istanza.

4. Il termine di cui al comma che precede è prorogato di ventiquattro ore quando tra la data di svolgimento della gara per la quale viene inflitta la sanzione e di quella immediatamente successiva intercorrano almeno sei giorni liberi.

5. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire al Giudice Sportivo memorie e documenti.

6. Contro la decisione del Giudice Sportivo è ammesso reclamo alla Corte Sportiva di Appello, il quale, a pena di inammissibilità, deve pervenire presso la relativa segreteria per l'impugnazione entro le ore 12 del giorno seguente a quello di pubblicazione della decisione in prima istanza.

8. Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva di Appello acquisisce gli atti del procedimento di prima istanza e pronuncia la decisione entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva.

9. I soggetti interessati possono in ogni momento, entro la data della pronuncia, fare pervenire alla Corte Sportiva di Appello memorie e documenti.

10. I termini *stabiliti* nei commi precedenti sono perentori.

11. Qualsiasi decisione del Giudice Sportivo che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possano trarre beneficio dalla decisione stessa.

12. Spetta esclusivamente al Consiglio federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di un Affiliato in luogo di quello destinatario della sanzione sportiva da parte dell'Organo di Giustizia.

TITOLO III **GIUDICI FEDERALI**

CAPO I **NOMINA E COMPETENZA**


ART. 59 – ISTITUZIONE DEI GIUDICI FEDERALI

1. Presso la F.I.P.A.P. sono istituiti i Giudici Federali.

2. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di Appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

ART. 60 - COMPETENZA DEI GIUDICI FEDERALI

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in



relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali o Territoriali.

2. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti dell'astensione e sulle istanze di ricusazione dei componenti del *medesimo Tribunale*; in tal caso, non può fare parte del collegio decidente il destinatario del provvedimento.

ART. 61 - NOMINA NEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA FEDERALE E COMPOSIZIONE DEGLI STESSI

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente o *eletti dall'Assemblea* tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.

2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello si compongono, ciascuno, di un Presidente, designato dal Consiglio federale, e di ulteriori due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, e due membri supplenti.

5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II PROCEDIMENTI

ART. 62 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO INNANZI AI GIUDICI FEDERALI

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del Procuratore Federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. Le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore.

ART. 63 - APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara, anche fuori udienza, l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta,



576

Alessandro Cherubini

a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva: Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 64 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI ATTO DI DEFERIMENTO

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente interessati la data dell'udienza. Fino a tre giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia e l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

ART. 65 - RICORSO DELLA PARTE INTERESSATA

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro il termine perentorio di trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

3. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

ART. 66 - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso degli Organi della Federazione, del Procuratore Federale, degli Affiliati o dei Tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere,



su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.

5. *L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del Coni, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del Coni.*

6. *Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale previsti dalla normativa vigente.*

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 65, commi 2 e 3. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

ART. 67 - FISSAZIONE DELL'UDIENZA A SEGUITO DI RICORSO

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.

2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; perentoriamente entro il medesimo termine, possono inoltre depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.


4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

ART. 68 – MISURE CAUTELARI

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.

2. Il Procuratore Federale in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art 73 comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore, non oltre 3 giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello federale entro 7 giorni dalla pronuncia.



Al reclamo si applica l'art 72 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare resta in ogni caso revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. E' comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o non sarà comunque più grave dell'interdizione già subita per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

ART. 69 - INTERVENTO DEL TERZO

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

2. L'atto di intervento deve essere depositato entro il termine perentorio di cinque giorni prima di quello fissato per la udienza.

3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

ART. 70 - SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA E DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.

2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.

4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.

5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.

6. Quando definisce il Giudizio il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile sino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.

7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.


ART. 71 - ASSUNZIONE DELLE PROVE

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.

2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i *tesserati* le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno dieci giorni prima



dell'udienza.

ART. 72 - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello entro il termine di *quindici* giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione sono riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 70 e 71.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato, l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
10. La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

ART. 73 - TERMINI DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DISCIPLINARE E TERMINI DI DURATA DEGLI ALTRI GIUDIZI

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 comma 2 .
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta

Alessandro Cherubini

giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.

4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.

5. Il corso dei termini è sospeso:

a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;

b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;

c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario

d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.

7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport di cui all'articolo 12-ter dello Statuto CONI, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la F.I.P.A.P. entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

ART. 74 - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI DISCIPLINARI

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.

3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.

4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.

5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.

6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.

7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere

af



decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV PROCURATORE FEDERALE

CAPO I NOMINA E FUNZIONI

ART. 75 - COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Presso la F.I.P.A.P. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo nello svolgimento delle sue funzioni.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.
4. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'articolo 13 *ter* Statuto CONI.
5. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore dura in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale e di Sostituto Procuratore non può essere rinnovato più di due volte.

ART. 76 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 61, comma 2, nonché in quella degli ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate all'articolo 61, comma 2, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

ART. 77 - ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Il Procuratore Federale e i relativi Sostituti operano in piena indipendenza. In nessun caso il Procuratore Federale e i relativi Sostituti assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni e *non possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.*

CAPO II



AZIONE DISCIPLINARE

ART. 78 – AZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti degli Affiliati, dei Tesserati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della F.I.P.A.P., nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero se l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero se ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità del comma 4 dell'art 81.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale entro 20 giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già ascoltato, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

ART. 79 – PRESCRIZIONE DELL'AZIONE

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione *disciplinare* interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente articolo 78, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.



4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.

5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 80 – ASTENSIONE

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.

2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

ART. 81 – SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.

2. A tal fine, iscrive nel Casellario Federale di cui all'articolo 95 le notizie di fatti o atti rilevanti.

3. La durata delle indagini non può superare il termine di *sessanta* giorni dall'iscrizione nel Casellario del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 giorni che decorre dalla comunicazione della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'articolo 78, comma 4, comunica entro 10 giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.

5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

6. Ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 2, dello Statuto del CONI, il Procuratore Federale invia alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Tale relazione è trasmessa alla Segreteria della Procura Generale dello Sport entro l'ultimo giorno di ogni semestre; essa contiene, oltre alla valutazione sull'andamento dell'attività della Procura Federale e delle sue eventuali criticità, l'indicazione analitica delle attività istruttorie svolte per ogni procedimento pendente.

7. Ferme le disposizioni che precedono, il Procuratore Federale, ai sensi dell'articolo 12 ter, comma 3, dello Statuto del CONI e ai fini della annotazione di tali dati nei registri di cui all'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, avvisa la Procura Generale dello Sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di Tesserati e Affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La trasmissione dei dati è effettuata secondo le modalità descritte all'articolo 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

8. Il Procuratore Federale esercita ogni altra funzione attribuitagli e svolge ogni altra attività delegatagli dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.

ART. 82 – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA E SENZA INCOLPAZIONE

Alessandro Cherubini

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport il quale entro 10 giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli *impegni indicati*. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

ART. 83 – SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sospensione di cui all'art. 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte d'Appello Federale entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale. La sospensione di cui al richiamo dell'art. 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012. E' fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11 comma 1 del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprano cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi della società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

ART. 84 - RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni *di cui al presente Regolamento*. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti dal Procuratore Federale.

ART. 85 - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

ART. 86 - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000,00 (diecimila/00) euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

TITOLO VI REVISIONE, REVOCAZIONE, RIABILITAZIONE E CLEMENZA

ART. 87 - REVISIONE E REVOCAZIONE

1. Contro le decisioni della Corte di appello federale per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero contro le decisioni di quest'ultimo, qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di Appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di Appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

ART. 88 – RIABILITAZIONE

Alessandro Cherubini

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
2. E' emesso dalla Corte Federale di Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta;
 - che in tale periodo il condannato abbia dato prova costante di buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.
4. La Corte Federale di Appello acquisisce tutta la documentazione necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti.
5. La suddetta Corte si pronuncia entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento dell'istanza.
6. La decisione deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia presso la Segreteria Federale che provvede alla trascrizione nel casellario federale.
7. Provvede inoltre, nel termine di sette giorni, a darne comunicazione all'istante.
8. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di rigetto.
9. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un'infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.
10. Decide sulla revoca la Corte Federale di Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal Giudice che decide sulla nuova condanna.

ART. 89 – LA GRAZIA

1. Competente alla concessione è il Presidente Federale.
2. La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone una decisione irrevocabile di condanna.
3. Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
4. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
5. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla adozione della sanzione definitiva.
6. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente Federale.

ART. 90 – L'AMNISTIA

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale, il quale stabilirà la decorrenza ed eventuali condizioni od obblighi.
2. L'amnistia è un provvedimento generale che estingue l'infrazione o se vi è stata condanna fa cessare l'esecuzione della sanzione e delle sanzioni accessorie.
3. Nel concorso di più infrazioni si applica ai singoli reati per i quali è concessa.
4. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 91 – L'INDULTO

Alessandro Cherubini

1. Competente alla concessione è il Consiglio Federale.
2. L'indulto è un provvedimento generale, non presuppone una condanna irrevocabile.
3. Condonata in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in una più lieve.
4. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.
6. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
7. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.

ART. 92 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA: INAPPLICABILITÀ

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazioni delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VII **ARBITRATO**

ART. 93 – IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Esclusivamente con riguardo a controversie su rapporti meramente patrimoniali, l'Affiliato, il Tesserato e gli altri soggetti interessati possono devolvere la decisione a un Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 45 e 53 dello Statuto Federale, dandone comunicazione scritta alla controparte.
2. Il procedimento arbitrale è di natura irrituale.
3. La domanda di arbitrato deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
 - b) le conclusioni, che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri;
 - c) l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto;
 - d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico rilasciata da parte dell'arbitro prescelto;
 - e) l'elezione di domicilio, ai fini di eventuali comunicazioni;
 - f) l'invito alla controparte a procedere alla designazione di un proprio arbitro, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
2. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro, che deve parimenti essere comunicato, unitamente all'accettazione dell'arbitro designato, alla parte proponente e al Consiglio Federale, può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte di Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.P.A.P.
3. Entro venti giorni da quest'ultima designazione, i due arbitri devono provvedere alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.
4. In caso di mancata designazione dell'arbitro della controparte ed in caso di disaccordo degli arbitri sulla designazione del Presidente del Collegio Arbitrale, provvede la Corte Federale di Appello. Tale Commissione dovrà provvedere, inoltre, a nominare, d'ufficio, anche gli arbitri della parte che non abbia provveduto alla nomina.
5. Il Collegio Arbitrale, esperito il tentativo di conciliazione, procede con libertà di forme, redigendo processo verbale.
6. Ciascuna delle parti ha facoltà di essere rappresentata, assistita e difesa.
7. Le parti sono obbligate al pagamento delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale, salvo quanto stabilito dal Collegio in relazione alla soccombenza.

ART. 94 – LODO ARBITRALE

1. Il lodo deve essere emesso entro novanta giorni dalla nomina del Presidente del Collegio



Arbitrale. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quanto occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

2. I poteri ordinatori ed istruttori spettano al Presidente del Collegio, che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.

3. Il Presidente del Collegio Arbitrale fissa la data, il luogo e l'ora della riunione di comparizione, dandone comunicazione scritta agli arbitri, alle parti ed ai loro difensori, se nominati, almeno sette giorni prima della riunione.

4. Il lodo è valido se sottoscritto da almeno due dei componenti, compreso il Presidente, purché sia dato atto che è stato deliberato alla presenza di tutti, con la espressa dichiarazione che l'altro arbitro non ha voluto o potuto sottoscriverlo.

5. Il lodo deve contenere:

l'indicazione delle parti;

l'indicazione del luogo in cui è stato deliberato;

la concisa esposizione dei motivi;

il dispositivo;

la sottoscrizione degli arbitri, o della maggioranza degli arbitri, come previsto nel precedente comma 4, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.

6. In caso di sostituzione, per impedimento, decadenza o dimissioni del Presidente, o di uno o di ambedue i componenti, la sostituzione non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Il lodo è depositato, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio Arbitrale, presso la Segreteria degli Organi di Giustizia Federale, che provvede a darne tempestiva comunicazione scritta alle parti.

7. Se la parte soccombente non adempie nel termine fissato dal Collegio Arbitrale, la Segreteria Federale informa l'Organo di Giustizia competente, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

8. Ferma la natura di arbitrato irrituale, ed escluso il deposito del lodo presso la cancelleria del Tribunale civile, per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 95 – CASELLARIO FEDERALE E REGISTRO DELLE DECISIONI DEFINITIVE

1. E' istituito presso la Segreteria Federale il Casellario Federale, ove sono raccolti e ordinati cronologicamente, oltre alle notizie di cui all'articolo 81, comma 2, i provvedimenti degli Organi di Giustizia e gli atti di archiviazione del Procuratore Federale.

2. Il Casellario Federale deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'articolo 53 del Codice della Giustizia Sportiva, in quanto compatibili.

3. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di giustizia sono tempestivamente trasmesse, a cura della Segreteria degli Organi di giustizia, al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

ART. 96 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il *giorno successivo* all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

2. Entro la medesima data: *i)* il Regolamento è pubblicato sul sito internet della F.I.P.A.P.; *ii)* con provvedimento del Consiglio federale, i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e in possesso dei requisiti da esso previsti, sono riassegnati ai nuovi Organi di Giustizia e alla Procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data tempestiva comunicazione al CONI.

*Alessandro Cherubini*

3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

*gh**af*